

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2013, n. 5.

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale si intende formato dai beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale. In particolare, vi possono essere ricompresi: i complessi industriali dismessi; le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza; le macchine e le attrezzature non più utilizzate per il processo produttivo; i prodotti originali dei processi industriali; gli archivi, le raccolte librerie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati; le collezioni e le serie di oggetti afferenti l'industria, nonché i siti minerari dismessi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge possono riguardare, nei limiti delle competenze regionali, anche i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera h) del d.lgs. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

Art. 2

(Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, favorisce e sostiene attività volte alla valorizzazione dei beni del patrimonio di archeologia industriale nel rispetto del d.lgs. 42/2004. Le attività possono consistere, tra l'altro, nelle iniziative di seguito elencate:

- a) iniziative volte allo studio, alla ricognizione ed alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale;
- b) iniziative volte alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio di archeologia industriale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione ed alla didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
- d) iniziative volte alla riqualificazione e/o al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela;
- e) iniziative dirette alla realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
- f) iniziative di comunicazione e di promozione turistico-culturale.

2. La Regione favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso l'implementazione dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, quando concernono i beni di cui all'articolo 1, comma 3, si svolgono ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Art. 3

(Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, della catalogazione e della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

2. La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

Art. 4

(Programmazione regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del documento regionale annuale di programmazione (DAP) e nel rispetto della pianificazione paesaggistica ai sensi degli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004, nonché in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di seguito denominato Piano, su proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 5 della presente legge. Il Piano, in particolare, individua gli obiettivi strategici, i criteri di priorità d'intervento e le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 2.

2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.

3. Il Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, approvato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 5, attua il Piano ed indica, in particolare, le specifiche azioni da porre in essere, nell'ambito di quanto disposto dal Piano stesso.

Art. 5

(Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)

1. È istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) due rappresentanti dell'Amministrazione regionale con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta regionale;

b) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge.

3. La Commissione, tenuto conto dei temi all'ordine del giorno, può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, Sopsintendenti e tecnici del Ministero per i Beni culturali, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia industriale nella Regione ed altri soggetti portatori di specifici interessi, nonché esperti nella materia oggetto della presente legge.

4. Il Presidente della Commissione, scelto tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), viene nominato con il decreto di cui al medesimo comma 2.

5. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

6. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendenti regionali in servizio presso la struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Attività della Commissione)

1. La Commissione svolge funzioni consultive nella materia oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale, ed in ogni caso svolge le seguenti attività:

a) formula proposte alla Giunta regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, con riferimento alle attività individuate all'articolo 2;

b) esprime parere obbligatorio sul Piano e sul Programma annuale di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di cui all'articolo 5, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

(Individuazione della struttura amministrativa regionale per le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito della Direzione regionale che si occupa di cultura, la struttura amministrativa regionale competente per le funzioni e le attività che la Regione è chiamata a svolgere ai sensi della presente legge.

2. La struttura di cui al comma 1 svolge, altresì, attività di supporto amministrativo alla Commissione.

Art. 8

(Contributi regionali)

1. Fermo quanto previsto in relazione ai beni culturali dal d.lgs. 42/2004, per le attività indicate dall'articolo 2, la Giunta regionale può erogare contributi, sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 4, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali.

2. Le procedure, i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 9

(Norme di prima applicazione e finali)

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione della struttura di cui all'articolo 7 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la Commissione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, linee d'indirizzo ai fini della prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 1, comma 2.

4. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione il Piano entro il 31 luglio 2013.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel valorizzare, rendere fruibile e salvare dal degrado il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.

2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2014 e successivamente ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:

a) sulle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;

b) sulle iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 2;

c) sulla tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;

d) sulla tipologia ed entità di contributi impegnati ed erogati dalla Regione.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2013 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 marzo 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Chiacchieroni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 gennaio 2012, successivamente sottoscritta anche dai consiglieri Rosi, Buconi e Monacelli, atto consiliare n. 711 (IX Legislatura);

- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III “Sanità e servizi sociali, per competenza in sede redigente, e I “Affari istituzionali e comunitari”, per competenza in sede consultiva, il 13 gennaio 2012;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 19 febbraio 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi (Atto n. 711/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 12 marzo 2013, deliberazione n. 226.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, commi 1 e 3:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella *G.U.* 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
 - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, è pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 24 febbraio 2004, n. 45.
- Si riporta il testo dell’art. 10, commi 3, lett. d) e 4, lett. h) come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84):

«10. Beni culturali.

Omissis.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:

Omissis.

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

Omissis.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

Omissis.

- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

Omissis.».

— Il testo dell’art. 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel *B.U.R.* 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al *B.U.R.* 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 11 Ambiente, cultura e turismo.

1. La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.

3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.

4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

5. La Regione promuove e sostiene l’attività agricola.

6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.

7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.

8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell’ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.».

Note all’art. 2, commi 1 e 3:

- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3.

Note all’art. 4, comma 1:

— Si riporta il testo degli artt. 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla *G.U.* 27 aprile 2006, n. 97) e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84):

«143.

Piano paesaggistico.

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

145.

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.»

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al *B.U.R.* 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in *B.U.R.* 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in *B.U.R.* 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al *B.U.R.* 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 31 marzo 2011, n. 15) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in *B.U.R.* 27 dicembre 2012, n. 57).

Il testo dell’art. 5 è il seguente:

«Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l’istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d’intesa con le rappresentanze economico-sociali all’inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.»

Nota all’art. 5, comma 2, lett. b):

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, recante “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”, è pubblicata nel *B.U.R.* 24 dicembre 2008, n. 59.

Nota all’art. 6, comma 1, lett. b):

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella *G.U.* 18 agosto 1990, n. 192), come modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla *G.U.* 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in *G.U.* 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in *G.U.* 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla *G.U.* 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla *G.U.* 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla *G.U.* 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in *G.U.* 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla *G.U.* 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla *G.U.* 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in *G.U.* 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in *G.U.* 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla *G.U.* 14 maggio 2005, n. 111), dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in *G.U.* 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla *G.U.* 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in *G.U.* 21 settembre 2007, n. 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla *G.U.* 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla *G.U.* 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla *G.U.* 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla *G.U.* 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla *G.U.* 31 maggio 2010, n. 125), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in *G.U.* 6 agosto 2010, n. 182), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in *G.U.* 13 maggio 2011, n. 110), dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in *G.U.* 13 agosto 2011, n. 188), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla *G.U.* 9 febbraio 2012, n. 339), dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla *G.U.* 26 giugno 2012, n. 147), dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla *G.U.* 19 ottobre 2012, n. 245) e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (in *G.U.* 13 novembre 2012, n. 265).

Si riporta il testo dell’art. 16:

«16.

Attività consultiva.

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 8, comma 1:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 3.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 4, comma 1), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».